CAMERA DEI DEPUTATI N. 1920

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SIMEONE, MALGIERI, ANEDDA, MARINO, LANDOLFI, ANTONIO PEPE

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti il settore della pesca

Presentata il 18 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'instabilità dei governi e delle maggioranze parlamentari, le continue ed inesorabili interruzioni anticipate delle legislature, il complicato sistema di formazione delle leggi in regime bicamerale hanno attribuito al nostro paese un triste primato sotto il profilo di una legislazione sempre più assimilabile ad un groviglio inestricabile.

A fronte di tale situazione, appare necessario ed ineludibile provvedere in tempi brevi all'emanazione di testi unici delle leggi vigenti, con particolare riferimento ai settori nei quali la produzione legislativa è stata più consistente sotto il profilo quantitativo e meno congrua sotto quello dell'organicità. Ciò anche come banco di prova rispetto agli impegni programmatici del Governo e della maggioranza che lo sostiene, indirizzati in modo inequivocabile al conferimento di un carattere prioritario alla predisposizione ed approvazione di testi unici.

La proposta di legge in oggetto, che si inserisce nel contesto di una serie di analoghe iniziative riguardanti settori diversi della nostra legislazione, è finalizzata, in particolare, ad autorizzare il Governo all'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti il settore della pesca.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1998, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di pesca, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

ART. 2.

1. Entro il 30 giugno 1997, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 3.

1. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema.

ART. 4.

1. Ai fini della stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali può avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonché di esperti particolarmente qualificati nel settore, da scegliere anche tra i professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1278 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1996 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

DDL13-1920
Lire 500